

Iniziativa popolare federale 'Per una telefonia mobile compatibile con la salute e a basso consumo energetico' (pubblicata nel Foglio federale il 15 ottobre 2019).

Le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.):

<p>La Costituzione federale¹ è modificata come segue:</p> <p><i>Art. 118 cpv. 2 lett. d</i></p> <p>² [La Confederazione] Emanando prescrizioni su:</p> <p>d. la protezione dalle radiazioni non ionizzanti; in merito alle radiazioni prodotte dalla telefonia mobile o alle radiazioni a microonde, la legge disciplina quanto segue:</p> <p>1. i valori limite dell'impianto di 4–6 volt per metro iscritti nell'ordinanza del 23 dicembre 1999² sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti non possono essere aumentati, nemmeno a seguito di nuove procedure di misurazione,</p> <p>2. la fornitura di telefonia mobile e Internet deve essere distinta tra fornitura per l'esterno e quella per l'interno; la prestazione e di conseguenza anche il consumo di elettricità delle antenne di telefonia mobile e delle reti locali senza filo è da ridurre affinché le emissioni non attraversino più l'attenuazione degli edifici;</p>	<p>all'interno degli edifici i dati non sono trasmessi via onde elettromagnetiche ma attraverso fibre ottiche o cavi coassiali,</p> <p>3. in relazione alla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, la legge si attiene esplicitamente ai diritti fondamentali quali la protezione della propria abitazione, il diritto all'integrità fisica e psichica e la libertà di movimento, secondo gli articoli 13 capoverso 1 e 10 capoverso 2,</p> <p>4. la legge disciplina anche le fonti private di radiazione ad alta frequenza all'interno degli edifici, al fine di evitare che le onde elettromagnetiche passino in locali vicini,</p> <p>5. la Confederazione, tramite gli istituti di formazione e il sistema sanitario, informa in modo esaustivo la popolazione sui rischi per la salute dovuti alle radiazioni non ionizzanti, sulle possibili misure di protezione e sui sintomi di elettrosensibilità,</p> <p>6. la Confederazione rileva ai sensi dell'articolo 65 capoverso 1 dati concernenti le radiazioni non ionizzanti e il quadro clinico di</p>	<p>elettrosensibilità: questi dati devono essere significativi riguardo alla sintomatologia individuale,</p> <p>7. i luoghi in cui sono collocate antenne emittenti non visibili sono contrassegnati e i dati delle antenne sono pubblicati,</p> <p>8. se pianificano nuovi impianti che emettono radiazioni elettromagnetiche o pianificano un aumento della potenza di impianti esistenti, le ditte di telecomunicazione necessitano del consenso scritto degli abitanti residenti nel raggio di 400 metri,</p> <p>9. esperti indipendenti sono autorizzati a misurare senza preavviso le immissioni elettromagnetiche e comparare i loro dati con quelli delle ditte di telecomunicazione; questi dati sono pubblicati in forma sinottica entro una settimana su una piattaforma della Confederazione,</p> <p>10. in tutti i mezzi di trasporto pubblici è disponibile un gruppo di posti a sedere contrassegnati in cui è vietato l'uso di apparecchi elettronici,</p>	<p>11. le persone con sintomi di elettrosensibilità hanno accesso gratuitamente a consultori indipendenti,</p> <p>12. i locali negli edifici pubblici, quali scuole dell'infanzia, scuole e istituti di formazione superiore, negli edifici comunali, negli ospedali, nelle case per anziani, per disabili e di cura sono allestiti in modo che non vi siano radiazioni elettromagnetiche.</p> <p><i>Articolo 197 n. 12³</i> <i>12. Disposizione transitoria dell'art. 118 cpv. 2 lett. d (Protezione dalle radiazioni non ionizzanti)</i></p> <p>L'articolo 118 capoverso 2 lettera d è da attuare entro due anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. La Confederazione, le ditte di telecomunicazione, gli utilizzatori di apparecchi e i Cantoni partecipano ai costi occasionati dai cambiamenti perseguiti.</p> <p>¹ RS 101 ² RU 2000 213, 2007 4477, 2008 2809, 2009 3565, 2016 1135, 2019 1491 ³ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p>
---	--	--	---

Sulla presente lista possono firmare solo cittadini aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente.

Cantone	N. d'avviamento postale	Comune politico

Cognome (di proprio pugno e possibilmente in stampatello)	Nomi (di proprio pugno e possibilmente in stampatello)	Data di nascita (giorno/mese/anno)	Indirizzo (via e numero)	Firma autografa	Controllo (lasciare in bianco)
1					
2					
3					

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l'articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.

Il Comitato promotore dell'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto:

Bryner Sabine, Hauptstrasse 29, 9126 Necker; Gerig Zita, Busskirchstrasse 90, 8645 Jona; Grob Monika, Mürtchenstrasse 5, 8640 Rapperswil SG; Maurer Mary, Obere Seestrasse 30, 8272 Ermatingen; Niggli Ursula, Sommerwiesstrasse 6, 8200 Schaffhausen; Sturzenegger Hans, Gusslistrasse 30, 8404 Reutlingen; Widmer Ronald, Rigacher 21, 5420 Ehrendingen; Widmer Ruth, Rigacher 21, 5420 Ehrendingen

Termine per la raccolta delle firme: 26 giugno 2021.

Si attesta che i summenzionati (numero) firmatari dell'iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune indicato.

Il funzionario attestatore (firma autografa e qualità ufficiale)

Luogo:

Data:

Firma:

Qualità ufficiale:

Bollo ufficiale

Se volete sostenere la causa di questa iniziativa popolare, potete stampare la presente lista delle firme, riempirla, metterla in una busta e spedirla il più presto possibile prima del 26 giugno 2021 a:

Komitee Mobilfunk-Initiative, casella postale 502, Forchstrasse 8, 8032 Zurigo.

Non è necessario riempire tutte le righe.